Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

Sostituzione di un membro di diritto del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, registro n. 56 Ufficio riscontro poste, foglio n. 067, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 14 ottobre 1968-13 ottobre 1972;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al Consiglio di cui sopra dell'ing. Matteo Fariello, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, perchè collocato a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Michele Principe è stato nominato direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 30 maggio 1969 il dott. Michele Principe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, fa parte del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, quale membro di diritto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969
Registro n. 34 Poste, foglio n. 247

(7717)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1969.

Determinazione della classe di contribuzione e della corrispondente retribuzione imponibile per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi anche di fatto, esercenti il facchinaggio ed altre attività ausiliarie del traffico nella provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la propria opera per conto della società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone od anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzioni e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini della applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile valida nei confronti dei lavoratori soci di società ed enti cooperativi anche di fatto, esercenti il facchinaggio ed altre attività ausiliare del traffico nella provincia di Udine, è determinata come segue:

4ª classe di contribuzione, con retribuzione mensile imponibile di L. 46.000.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(7629)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Integrazione del regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 4 agosto 1961, con il quale sono state ratificate le deliberazioni — adottate il 14 febbraio 1960 e 19 novembre 1960 — del consiglio nazionale dell'ente predetto, concernenti il regolamento dell'attività statutaria dell'ente stesso, successivamente modificato con decreti ministeriali del 6 agosto 1962, 26 agosto 1966, 31 agosto 1968 e 2 aprile 1969;

Vista la deliberazione del suddetto consiglio nazionale in data 7 dicembre 1968, con la quale il sopraindicato regolamento è modificato mediante aggiunta dell'art. 37;

Vista la deliberazione in data 8 maggio 1969, con la quale, in virtù del mandato conferito dal consiglio nazionale, il presidente dell'ente predetto ha introdotto le rettifiche formali suggerite da questo Ministero;

Ritenuta la opportunità di approvare la modifica al citato regolamento;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, adottata in data 7 dicembre 1968, nel testo rettificato con delibera del presidente dell'ente in data 8 maggio 1969, per effetto della quale è aggiunto l'art. 37 al regolamento dell'attività statutaria dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Il consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F., riunito in Roma il 7 dicembre 1968;

(*Omissis*).

Delibera:

E' aggiunto al regolamento dell'attività statutaria dell'ente, approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961, e successive modificazioni, il seguente:

« Art. 37. — Il termine del 31 dicembre 1966, contenuto nel quinto comma del precedente articolo 20-*bis*, è riaperto a decorrere dal 1° gennaio 1969 e prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1969 ».

Il presidente è autorizzato ad apportare alla deliberazione tutte quelle modificazioni formali che l'autorità tutoria ritenesse opportune.

Il presidente: ZAPPALÀ

Il presidente dell'E.N.P.A.F., il giorno 8 maggio 1969;

(*Omissis*).

Delibera:

Modificando parzialmente ed in senso formale la deliberazione assunta il 7 dicembre 1968, dal consiglio nazionale, sono apportate le seguenti variazioni nel regolamento dell'attività statutaria dell'ente:

« Il termine del 31 dicembre 1966, contenuto nel quinto comma dell'art. 21, è riaperto a decorrere dal 1° gennaio 1969 e prorogato fino a tutto il 31 dicembre 1969 ».

Il presidente: ZAPPALÀ

(7602)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1969.

Iscrizione di undici varietà di patate di produzione estera nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Viste le lettere n. 567 e n. 643, rispettivamente del 27 maggio e 10 luglio 1969, con le quali il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 17 giugno 1966, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste, la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di alcune varietà di patate di produzione estera già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea;

Visto il verbale della predetta adunanza del 17 giugno 1966;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di patate di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 17 giugno 1966, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Patata « Claudia »
Origine della varietà: Craig's defiance X Aquila
Responsabile della conservazione in purezza: Etablissements Clause 91 - Brétigny sur Orge (Francia);

2) Patata « Saskia »
Origine della varietà: Rode Eersteling X Herald
Responsabile della conservazione in purezza: Friesche Maatschappij van Landbouw Willemskade 11 - Leeuwarden (Olanda);

3) Patata « Alpha »
Origine della varietà: Paul Kruger X Preferent
Responsabile della conservazione in purezza: Friesche Maatschappij van Landbouw Willemskade 11 - Leeuwarden (Olanda);

4) Patata « Avenir »
Origine della varietà: Bierma D21 X Katahdin
Responsabile della conservazione in purezza: Ids H. Bierma, Fonteinstraat 370 - Holwerd (Olanda) o H.I. Bierma, « Siegerda State » - Holwerd (Olanda);

5) Patata « Sirtema »
Origine della varietà: H.123 a X Frühmölle
Responsabile della conservazione in purezza: Friesche Maatschappij van Landbouw Willemskade 11 - Leeuwarden (Olanda);

6) Patata « Bea »
Origine della varietà: Ari X (Belle de Fontenay X Katahdin)
Responsabile della conservazione in purezza: Friese Coöp. Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed de « Z.P.C. » G.A. Zuider Grachtswal 3 - Leeuwarden (Olanda);

7) Patata « Fina »
Origine della varietà: Selezione 2213/43 X Selezione 19148
Responsabile della conservazione in purezza: Ragis - Kartoffelzucht und Handelsgesellschaft mbH, Lüneburg (Repubblica Federale Tedesca);

8) Patata « Bintje »
Origine della varietà: Munstersen X Fransen
Responsabile della conservazione in purezza: K.L. de Vries (Olanda);

9) Patata « Pionier »
Origine della varietà: Noordeling X Record
Responsabile della conservazione in purezza: J.J. Schilt, Marknesse (Olanda);

10) Patata « Primura »
Origine della varietà: Majestic X Sirtema
Responsabile della conservazione in purezza: G.S. Mulder c.s. Warfum (Olanda);

11) Patata « Sieglinde »
Origine della varietà: Semis X Iuli
Responsabile della conservazione in purezza: Kartoffelzucht Böhm, Inh. Gebr. Böhm, K.G. Lüneburg (Repubblica Federale Tedesca).

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(7615)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1969.

Rinnovazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 20 novembre 1936, n. 3497, con il quale è stata riconosciuta la personalità all'ente autonomo « Fiera di Ancona - mostra-mercato nazionale della pesca », con sede in Ancona, e i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto e 30 aprile 1965, n. 896, sulla modifica dell'art. 1;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, è composto dei seguenti membri:

Effettivi:

Mantengoli dott. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Piacenza rag. Antonio, in rappresentanza del comune di Ancona;

Coleffi rag. Michele, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona.

Supplenti:

Catena rag. Antonio, designato dell'amministrazione provinciale di Ancona;

Sorrentino dott. Antonio, designato della Cassa di risparmio Anconitana.

Il collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(7610)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle Valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato costituito il consiglio d'amministrazione del detto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti della provincia di Arezzo, comunicata — ai sensi dell'art. 5, lettera *d*) della menzionata legge 2 aprile 1968, n. 504 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta del rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del citato consiglio d'amministrazione in sostituzione del comm. Santi Meliciani dimissionario;

Decreta:

Il geom. Giovanni Barbagli è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Arezzo e in sostituzione del commendatore Santi Meliciani dimissionario.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(7614)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1969.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli provinciali dell'economia e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560, relative alla integrazione delle giunte delle camere precitate;

Visto il decreto interministeriale 17 gennaio 1961, con il quale la giunta della camera di Roma, in base alla legge 29 dicembre 1956, n. 1560, venne integrata con un membro scelto nel settore del turismo;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione 29 maggio 1969, n. 545, con la quale la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, ha proposto che della giunta medesima vengano chiamati a far parte anche un rappresentante del settore « Credito, finanza e assicurazioni » e un rappresentante del settore « Pubblici esercizi »; e ciò in considerazione dell'importanza che tali settori hanno nella circoscrizione camerale, e specialmente nella capitale, centro finanziario di rilievo nazionale e internazionale, nonchè del notevole apporto che i pubblici esercizi assicurano all'economia della provincia;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, costituita ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e delle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560, è integrata con un componente scelto nel settore « Finanza, credito e assicurazioni » e con un componente scelto nel settore « Pubblici esercizi ».

Art. 2.

Il prefetto di Roma provvederà alla nomina dei due nuovi componenti della giunta, in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

(7684)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1969.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 che ha attribuito alla Regione autonoma della Sardegna varie funzioni di vigilanza su dette camere già demandate al Ministero dell'industria e del commercio;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560, relative alla integrazione delle giunte delle camere predette;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione 14 febbraio 1969, n. 3/3, con la quale la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, ai sensi della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, ha proposto che della giunta medesima venga chiamato a far parte anche un rappresentante del settore trasporti e turismo, che riveste particolare importanza nella circoscrizione camerale;

Visto il parere favorevole espresso dall'Assessorato all'industria ed al commercio della Regione autonoma della Sardegna, con nota 12 giugno 1969, n. 9224;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, costituita ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, è integrata con un membro scelto nel settore trasporti e turismo.

Art. 2.

Il prefetto di Nuoro provvederà alla nomina del nuovo componente della giunta camerale, in base all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

(7686)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni regione, escluse quelle a statuto speciale, di un comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota del 7 luglio 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia comunica che la popolazione del comune di Seregno ha superato i 30.000 abitanti;

Vista la pubblicazione annuale dell'Istituto centrale di statistica (volume XIII 1967) relativa al movimento naturale e migratorio della popolazione verificatosi nell'anno 1967;

Ritenuta la necessità di chiamare a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia il sindaco del comune di Seregno;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Antonio Colombo, sindaco del comune di Seregno, fa parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: PRETI

(7690)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Modifica di provvedimento di integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560, per la quale può essere disposto che di ogni giunta di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oltre ai componenti di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e alla legge 12 luglio 1951, n. 560, siano chiamati a far parte anche

membri scelti in altri specifici settori economici, che rivestano nella circoscrizione camerale particolare importanza;

Visto il decreto interministeriale 4 maggio 1959, con il quale la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova fu integrata con un membro scelto nel settore del credito;

Vista la deliberazione 12 febbraio 1969, n. 174, con la quale la giunta di detta camera, in base alla citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, ha proposto di modificare l'art. 1 del decreto interministeriale 4 maggio 1959 nel senso di sostituire all'espressione « membro scelto nel settore del credito » quella « membro scelto nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo »; e ciò al fine di dare a tale membro la possibilità di rappresentare anche le attività finanziarie ed assicurative che nella provincia hanno importanza notevole, senza peraltro dover aumentare il numero dei componenti della giunta medesima;

Considerati i motivi addotti a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

Al posto del membro scelto nel settore del credito, di cui al decreto interministeriale 4 maggio 1959, fa parte della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, con voto deliberativo, un membro scelto nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo provvede il prefetto, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

(7685)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 4890 del 19 aprile 1969, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il comitato medesimo, in adempimento del citato decreto 20 giugno 1967, ha deliberato di designare il prof. Antonio Gava quale rappresentante dei consorzi delle aree di sviluppo industriale;

Ritenuta la necessità di procedere in base alla designazione pervenuta alla integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Antonio Gava è chiamato a far parte, in rappresentanza dei consorzi delle aree di sviluppo industriale, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

Il Ministro: PRETI

(7687)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1969.

Revoca, su rinunzia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici, rilasciate alla ditta Istituto bioterapico Valentini S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali nn. 2506 e 2553 rispettivamente in data 8 gennaio 1959 e 14 marzo 1959, con i quali la ditta Istituto bioterapico Valentini S.r.l. fu autorizzata ad attivare in Milano, via Elba n. 12, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate e preparati galenici;

Vista la comunicazione in data 30 giugno 1969, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di rinunciare alle autorizzazioni a suo tempo concesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, nei confronti della ditta Istituto bioterapico Valentini S.r.l. le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonchè preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, via Elba, 12, rilasciate con decreti ministeriali numeri 2506 e 2553 rispettivamente in data 8 gennaio 1959 e 14 marzo 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4383 in data 30 giugno 1969 il sig. Novarro Simonazzi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

(7648)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4394 in data 30 giugno 1969 il geom. Franco Merli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.

(7649)

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4393 in data 30 giugno 1969 il dott. Filippo Di Cianni è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma

(7650)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi del diploma originale di laurea

La dott.ssa Valora Giovanna, nata a Catania il 10 settembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Vincenza Petruni, nata a Francavilla Fontana (BR) il 21 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Bari il 29 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

La dott.ssa Capello Cristina, nata a Savigliano (Cuneo) il 21 febbraio 1921; ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Torino il 28 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

La dott.ssa Pierozzi Luciana, nata a Porto San Giorgio il 27 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Scarfoglio Paolo Alvise, nato a Firenze il 22 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7555)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Ricci Silvana, nata a Torino il 17 luglio 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Torino il 14 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Sechi Francesco Ottavio, nato a Siliqua (CA) il 23 dicembre 1921, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Cagliari il 29 novembre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

La dott.ssa Rossini Raffaella, nata ad Ancona l'8 novembre 1922, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Bologna il 18 dicembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

La dott.ssa Pasqualino Giuseppina, nata a Reggio Calabria il 9 giugno 1929, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali conseguito presso l'Università di Messina il 26 giugno 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

La dott.ssa Ornella Fabbri, nata a Cesena (FO) il 20 dicembre 1939, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Bologna il 27 luglio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7559)

La dott.ssa Bruni Wanda, nata a Oristano il 24 settembre 1910, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Urbino il 27 ottobre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

La dott.ssa Frate Anna, nata a Nocera Umbra (Perugia) il 3 gennaio 1942, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Urbino il 25 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

La dott.ssa Baldeschi Maria Luisa, nata a Tovo S. Giacomo (Savona) l'8 novembre 1919, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Torino il 18 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Lenzi Franco, nato ad Acqui Terme (AL) il 3 novembre 1940, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 6 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

Il dott. Zennaro Gianni, nato a Venezia il 20 agosto 1925, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Venezia il 10 marzo 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Venezia.

(7560)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Isola del Gran Sasso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5279 in data 5 agosto 1969, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Isola del Gran Sasso, con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo) deliberato dal consiglio dei delegati dell'ente in data 7 novembre 1968.

(7658)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica dell'agro veronese

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1969 al registro n. 12, foglio n. 103, il territorio del Consorzio irriguo Foroni Turchetti, della superficie di ha 479.72.74, viene aggregato al Consorzio di bonifica dell'agro veronese, il cui comprensorio resta così ampliato da ha 28.069.32.41 ad ha 28.548.95.65.

(7656)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, con sede in Villa d'Agri di Marsicovetere.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5179 in data 5 agosto 1969, son state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, con sede in Villa d'Agri di Marsicovetere (Potenza), deliberate in data 6 febbraio 1969 dal commissario straordinario dell'ente.

(7657)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno, con sede in Termoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5456 in data 5 agosto 1969, sono state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Destra Trigno e Basso Biferno, con sede in Termoli, deliberato dal consiglio dei delegati in data 12 novembre 1968.

(7659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 27 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,39	627 —	627,05	627,14	626,90	627,39	627,05	627,14	627,39	626,85
$ Can.	581,75	582,20	582 —	582,30	581 —	581,75	582,20	582,30	581,75	582,20
Fr Sv.	145,98	145,90	145,85	145,885	145,90	145,98	145,88	145,885	145,98	145,86
Kr D.	83,33	83,30	83,33	83,335	83,20	83,33	83,31	83,335	83,33	83,30
Kr N.	87,83	87,80	87,85	87,83	87,70	87,83	87,82	87,83	87,83	87,80
Kr Sv.	121,24	121,22	121,22	121,23	121,10	121,24	121,25	121,23	121,24	121,20
Fol	173,43	173,42	173,55	173,50	173,15	173,43	173,48	173,50	173,43	173,40
Fr B	12,49	12,47	12,485	12,4875	12,46	12,49	12,485	12,4875	12,49	12,48
Franco francese	113,18	113,15	113,20	113,185	113 —	113,18	113,18	113,185	113,18	113,10
Lst	1495,20	1495 —	1494,80	1495,05	1494,50	1495,20	1494,90	1495,05	1495,20	1494,60
Dm. occ.	157,63	157,70	157,73	157,675	157,40	157,63	157,665	157,675	157,63	157,65
Scell. Austr.	24,28	24,27	24,28	24,29	24,25	24,28	24,28	24,29	24,28	24,27
Escudo Port.	22,05	22,05	22,04	22,05	22,05	22,09	22,05	22,05	22,05	22,05
Peseta Sp.	9 —	9 —	8,9850	9,001	9 —	8,99	9 —	9,001	9 —	8,99

Media dei titoli del 27 agosto 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Ricostruzione)	91,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,825
» 5 % (Città di Trieste)	93,425
» 5 % (Beni Esteri)	91,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,65
» » » » 1968-83	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,675
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,095
1 Dollaro canadese	582,25
1 Franco svizzero	145,882
1 Corona danese	83,322
1 Corona norvegese	87,825
1 Corona svedese	121,24
1 Fiorino olandese	173,49
1 Franco belga	12,486
1 Franco francese	113,182
1 Lira sterlina	1494,975
1 Marco germanico	157,67
1 Scellino austriaco	24,285
1 Escudo Port.	22,05
1 Peseta Sp.	9 —

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1968 al 30 novembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1516/68, n. 1527/68, n. 1547/68, n. 1631/68, n. 1736/68 e n. 1791/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— **importazioni da Paesi terzi;**
— **importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-10-68 al 3-10-68	Paesi terzi dal 4-10-68 al 17-10-68	Paesi terzi dal 18-10-68 al 31-10-68	Paesi terzi dal 1°-11-68 all'8-11-68	Paesi terzi dal 9-11-68 al 30-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-10-68 al 3-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 4-10-68 al 17-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-10-68 al 31-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-11-68 all'8-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-11-68 al 30-11-68
07-06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	509,35	509,35	509,35	531,85	531,85	434,35	434,35	434,35	456,85	456,85
11.01-C	08	Farina di orzo	5.407,50	5.407,50	5.407,50	5.632,50	5.632,50	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.320,00	5.320,00
11.01-D	12	Farina di avena	4.818,10	4.818,10	4.818,10	4.868,75	4.868,75	4.505,60	4.505,60	4.505,60	4.556,25	4.556,25
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.439,35	5.439,35	5.439,35	5.526,85	5.526,85	5.126,85	5.126,85	5.126,85	5.214,35	5.214,35
	18	II. altra	3.061,25	3.061,25	3.061,25	3.111,25	3.111,25	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.955,00	2.955,00
11.01-F	22	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.203,75	641,25	641,25	851,25	1.132,50	891,25	328,75	328,75	538,75	820,00
11.01-H	28	Farina di miglio	2.720,60	2.720,60	2.880,00	2.896,25	2.896,25	2.564,35	2.564,35	2.723,75	2.740,00	2.740,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.874,35	2.874,35	2.874,35	2.755,00	2.755,00	2.718,10	2.718,10	2.718,10	2.598,75	2.598,75
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	5.417,50	5.417,50	5.417,50	5.535,60	5.535,60	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.223,10	5.223,10
	012	III. di orzo	5.407,50	5.407,50	5.407,50	5.632,50	5.632,50	5.095,00	5.095,00	5.095,00	5.320,00	5.320,00
	015	IV. di avena	4.818,10	4.818,10	4.818,10	4.868,75	4.868,75	4.505,60	4.505,60	4.505,60	4.556,25	4.556,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-10-68 al 3-10-68	Paesi terzi dal 4-10-68 al 17-10-68	Paesi terzi dal 18-10-68 al 31-10-68	Paesi terzi dal 1°-11-68 all'8-11-68	Paesi terzi dal 9-11-68 al 30-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-10-68 al 3-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 4-10-68 al 17-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-10-68 al 31-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-11-68 all'8-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-11-68 al 30-11-68
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.439,35	5.439,35	5.439,35	5.526,85	5.526,85	5.126,85	5.126,85	5.126,85	5.214,35	5.214,35
	022	2. destinati all'industria della birra (1)	2.576,85	2.576,85	2.576,85	2.580,60	2.580,60	2.264,35	2.264,35	2.264,35	2.268,10	2.268,10
	025	b. altri	3.061,25	3.061,25	3.061,25	3.111,25	3.111,25	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.955,00	2.955,00
	028	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	032	VII. di grano saraceno	1.203,75	641,25	641,25	851,25	1.132,50	891,25	328,75	328,75	538,75	820,00
	035	VIII. di miglio	2.720,60	2.720,60	2.880,00	2.896,25	2.896,25	2.564,35	2.564,35	2.723,75	2.740,00	2.740,00
	038	IX. di sorgo o di durra	2.874,35	2.874,35	2.874,35	2.755,00	2.755,00	2.718,10	2.718,10	2.718,10	2.598,75	2.598,75
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.315,00	4.315,00	4.073,75	4.073,75	4.073,75	4.158,75	4.158,75
	048	II. di segala	3.928,75	3.928,75	3.928,75	4.015,60	4.015,60	3.772,50	3.772,50	3.772,50	3.859,35	3.859,35
	052	III. di orzo	4.685,00	4.685,00	4.685,00	4.885,00	4.885,00	4.528,75	4.528,75	4.528,75	4.728,75	4.728,75
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.709,35	2.709,35	2.709,35	2.738,10	2.738,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.581,85	2.581,85
	058	b. altra	4.161,25	4.161,25	4.161,25	4.206,25	4.206,25	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.050,00	4.050,00
	062	V. di granturco	4.713,10	4.713,10	4.713,10	4.791,25	4.791,25	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.635,00	4.635,00
	065	VI. di grano saraceno	948,10	448,10	448,10	635,00	885,00	791,85	291,85	291,85	478,75	728,75
	068	VII. di miglio	4.179,35	4.179,35	4.429,35	4.454,35	4.454,35	4.023,10	4.023,10	4.273,10	4.298,10	4.298,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.232,50	4.232,50	4.263,75	4.263,75	4.263,75	4.076,25	4.076,25
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.057,50	5.057,50	5.057,50	5.159,35	5.159,35	4.901,25	4.901,25	4.901,25	5.003,10	5.003,10
	082	II. di segala	4.694,35	4.694,35	4.694,35	4.799,35	4.799,35	4.538,10	4.538,10	4.538,10	4.643,10	4.643,10
	085	III. di orzo	7.389,35	7.389,35	7.389,35	7.701,85	7.701,85	7.076,85	7.076,85	7.076,85	7.389,35	7.389,35
	088	IV. di avena	4.161,25	4.161,25	4.161,25	4.206,25	4.206,25	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.050,00	4.050,00
	092	V. di granturco	4.713,10	4.713,10	4.713,10	4.791,25	4.791,25	4.556,85	4.556,85	4.556,85	4.635,00	4.635,00
	095	VI. di grano saraceno	948,10	448,10	448,10	635,00	885,00	791,85	291,85	291,85	478,75	728,75
	098	VII. di miglio	4.179,35	4.179,35	4.429,35	4.454,35	4.454,35	4.023,10	4.023,10	4.273,10	4.298,10	4.298,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.232,50	4.232,50	4.263,75	4.263,75	4.263,75	4.076,25	4.076,25
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-10-68 al 3-10-68	dal 4-10-68 al 17-10-68	dal 18-10-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 all'8-11-68	dal 9-11-68 al 30-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-10-68 al 3-10-68	dal 4-10-68 al 17-10-68	dal 18-10-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 all'8-11-68	dal 9-11-68 al 30-11-68
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.280,60	3.280,60	3.280,60	3.345,60	3.345,60	3.124,35	3.124,35	3.124,35	3.189,35	3.189,35
	112	II. di segala	3.049,35	3.049,35	3.049,35	3.116,25	3.116,25	2.893,10	2.893,10	2.893,10	2.960,00	2.960,00
	115	III. di orzo	3.043,75	3.043,75	3.043,75	3.171,25	3.171,25	2.887,50	2.887,50	2.887,50	3.015,00	3.015,00
	118	IV. di avena	2.709,35	2.709,35	2.709,35	2.738,10	2.738,10	2.553,10	2.553,10	2.553,10	2.581,85	2.581,85
	122	V. di granturco	3.061,25	3.061,25	3.061,25	3.111,25	3.111,25	2.905,00	2.905,00	2.905,00	2.955,00	2.955,00
	125	VI. di grano saraceno	661,25	342,50	342,50	461,85	621,25	505,00	186,25	186,25	305,60	465,00
	128	VII. di miglio	2.720,60	2.720,60	2.880,00	2.896,25	2.896,25	2.564,35	2.564,35	2.723,75	2.740,00	2.740,00
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.874,35	2.874,35	2.874,35	2.755,00	2.755,00	2.718,10	2.718,10	2.718,10	2.598,75	2.598,75
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	5.826,25	5.826,25	5.826,25	5.940,60	5.940,60	5.513,75	5.513,75	5.513,75	5.628,10	5.628,10
	142	II. di segala	5.417,50	5.417,50	5.417,50	5.535,60	5.535,60	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.223,10	5.223,10
	145	III. di orzo	5.973,75	5.973,75	5.973,75	6.223,75	6.223,75	5.661,25	5.661,25	5.661,25	5.911,25	5.911,25
	148	IV. di avena	5.318,75	5.318,75	5.313,75	5.375,00	5.375,00	5.006,25	5.006,25	5.006,25	5.062,50	5.062,50
	152	V. di granturco	5.439,35	5.439,35	5.439,35	5.526,85	5.526,85	5.126,85	5.126,85	5.126,85	5.214,35	5.214,35
	155	VI. di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	158	VII. di grano saraceno	1.203,75	641,25	641,25	851,25	1.132,50	891,25	328,75	328,75	538,75	820,00
	162	VIII. di miglio	4.838,10	4.838,10	5.119,35	5.147,50	5.147,50	4.525,60	4.525,60	4.806,85	4.835,00	4.835,00
	165	IX. di sorgo o di durra	5.109,35	5.109,35	5.109,35	4.898,10	4.898,10	4.796,85	4.796,85	4.796,85	4.585,60	4.585,60
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.657,50	2.657,50	2.297,50	2.297,50	2.297,50	2.345,00	2.345,00
	175	II. altri	2.448,75	2.448,75	2.448,75	2.485,00	2.485,00	2.136,25	2.136,25	2.136,25	2.172,50	2.172,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	665,60	665,60	665,60	688,10	688,10	396,85	396,85	396,85	419,35	419,35
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.648,10	5.648,10	5.648,10	5.726,25	5.726,25	4.473,10	4.473,10	4.473,10	4.551,25	4.551,25
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (1)	3.088,10	3.088,10	3.088,10	3.091,25	3.091,25	1.913,10	1.913,10	1.913,10	1.916,25	1.916,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-10-68 al 3-10-68	Paesi terzi dal 4-10-68 al 17-10-68	Paesi terzi dal 18-10-68 al 31-10-68	Paesi terzi dal 1°-11-68 all'8-11-68	Paesi terzi dal 9-11-68 al 30-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-10-68 al 3-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 4-10-68 al 17-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-10-68 al 31-10-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-11-68 all'8-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-11-68 al 30-11-68
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.015,00	6.015,00	6.015,00	6.128,10	6.128,10	5.452,50	5.452,50	5.452,50	5.565,60	5.565,60
	04	b. altro	4.636,25	4.636,25	4.636,25	4.721,25	4.721,25	4.073,75	4.073,75	4.073,75	4.158,75	4.158,75
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.601,25	5.601,25	5.601,25	5.823,75	5.823,75	5.038,75	5.038,75	5.038,75	5.261,25	5.261,25
	14	b. non nominato	4.327,50	4.327,50	4.327,50	4.493,75	4.493,75	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.931,25	3.931,25
	21	B. torrefatto	4.950,00	4.950,00	4.950,00	5.143,75	5.143,75	4.387,50	4.387,50	4.387,50	4.581,25	4.581,25
ex 11.08		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	3.088,10	3.088,10	3.088,10	3.091,25	3.091,25	2.025,60	2.025,60	2.025,60	2.028,75	2.028,75
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.538,10	2.538,10	2.538,10	2,547,50	2,547,50	1.475,60	1.475,60	1.475,60	1.485,00	1.485,00
	14	IV. fecola di patate	3.088,10	3.088,10	3.088,10	3.091,25	3.091,25	2.025,60	2.025,60	2.025,60	2.028,75	2.028,75
	18	V. altri	3.088,10	3.088,10	3.088,10	3.091,25	3.091,25	1.844,35	1.844,35	1.844,35	1.847,50	1.847,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	12.057,50	12.057,50	12.057,50	12.075,00	12.075,00	2.682,50	2.682,50	2.682,50	2.700.00	2.700,00
	05	II. altri	11.891,25	11.891,25	11.891,25	11.895,00	11.895,00	2.516,25	2.516,25	2.516,25	2.520,00	2.520,00
	08	B. torrefatti	12.057,50	12.057,50	12.057,50	12.075,00	12.075,00	2.682,50	2.682,50	2.682,50	2.700,00	2.700,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.641,85	7.641,85	7.641,85	7.646,25	7.646,25	2.641,85	2.641,85	2.641,85	2.646,25	2.646,25
	06	b. altri	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.466,25	5.466,25	2.025,60	2.025,60	2.025,60	2.028,75	2.028,75
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.641,85	7.641,85	7.641,85	7.646,25	7.646,25	2.641,85	2.641,85	2.641,85	2.646,25	2.646,25
	09	b. non nominati	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.466,25	5.466,25	2.025,60	2.025,60	2.025,60	2.028,75	2.028,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-10-68 al 3-10-68	dal 4-10-68 al 17-10-68	da 18-10-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 all'8-11-68	da 9-11-68 al 30-11-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-10-68 al 3-10-68	dal 4-10-68 al 17-10-68	dal 18-10-68 al 31-10-68	dal 1°-11-68 all'8-11-68	dal 9-11-68 al 30-11-68
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.641,85	7.641,85	7.641,85	7.646,25	7.646,25	2.641,85	2.641,85	2.641,85	2.646,25	2.646,25
	12	II. altri	5.463,10	5.463,10	5.463,10	5.466,25	5.466,25	2.025,60	2.025,60	2.025,60	2.028,75	2.028,75
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	874,35	874,35	874,35	898,10	898,10	874,35	874,35	874,35	898,10	898,10
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	1.398,75	1.398,75	1.398,75	1.436,85	1.436,85	1.398,75	1.398,75	1.398,75	1.436,85	1.436,85
	07	2. non nominati	2.796,85	2.796,85	2.796,85	2.873,10	2.873,10	2.796,85	2.796,85	2.796,85	2.873,10	2.873,10
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	699,35	699,35	699,35	718,10	718,10	699,35	699,35	699,35	718,10	718,10
	14	b. altri	2.796,85	2.796,85	2.796,85	2.873,10	2.873,10	2.796,85	2.796,85	2.796,85	2.873,10	2.873,10

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° marzo 1968 al 31 marzo 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 241/68, n. 252/68, n. 324/68, n. 333/68 e n. 354/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'8 maggio 1969, le aliquote dei prelievi sotto indicati devono leggersi come segue:

— Pagina 2834; importazioni da S.A.M.A. e P.T.O.M.; per il 21 marzo 1968; V.T. 11.02-ex A-III-b, stat. 112 (fiocchi: il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso: di miglio o di panico), leggere 3.226,25 anzichè 2.326,25;

— Pagina 2835; importazioni da Paesi terzi; per il 21 marzo 1968; V.T. 11.02-ex A-III-b, stat. 126 (fiocchi: altri: di sorgo o di durra), leggere 2.165,625 anzichè 2.165,265;

— Pagina 2837; importazioni da S.A.M.A. e P.T.O.M.; periodo dal 22 marzo 1968 al 27 marzo 1968; V.T. ex 23.02-B-1, stat. 43 (crusche, stacciature, ecc.: altri: di altri cereali: la cui proporzione di prodotto, ecc.) leggere 685,625 anzichè 682,625.

(3324)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Pulsano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 luglio 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Pulsano, della superficie di mq. 510, riportata in catasto del comune omonimo al foglio di mappa n. 18, particella n. 32.

(7796)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 1969, registro n. 10, foglio n. 39, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto dall'Impresa elettrica Vannini Luigi di Pinna Carolina, con sede in Nulvi (Sassari), avverso il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1963, n. 1695, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica appartenente alla ricorrente nonchè avverso il successivo provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio adottato dall'ENEL e di cui alla nota 20 gennaio 1964 n. S/176/64.

(7815)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno successivo, è stato respinto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 6 settembre 1966 dal consigliere di seconda classe dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dott. Giovanni Ballo, avverso il provvedimento del 21 giugno 1966 con il quale è stata respinta una istanza dal medesimo presentata per ottenere la corresponsione dell'assegno temporaneo previsto dalla legge 28 gennaio 1963, n. 27, nella misura in cui ne godeva nella carriera di concetto alla quale in precedenza apparteneva.

(7813)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno successivo, è stato dichiarato inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 14 febbraio 1967 dall'agente tecnico di 2ª classe dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Polidoro Sabatino, avverso il provvedimento del 30 settembre 1966 con il quale è stata respinta un'istanza dal medesimo presentata, tendente ad ottenere la ricostruzione della carriera.

(7814)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Spinea.

Con decreto interministeriale n. 4988 in data 23 luglio 1969 è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato «ex batteria V. 850» sito in comune di Spinea (Venezia), riportato nel catasto dell'omonimo comune censuario al foglio di mappa n. 5 con le particelle fondiarie n. 1/*C* della superficie di mq. 380 e n. 3/*C* della superficie di mq. 1470, inscritte nella partita catastale n. 96.

(7797)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-210 del 5 agosto 1969, relativa all'assunzione ed alla concessione di prestiti finanziari in paesi aderenti alla C.E.E.

(7830)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di S. Agata di Puglia alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di S. Agata di Puglia (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di S. Agata di Puglia (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1969

Il Governatore: CARLI

(7761)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo commissari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche in servizio militare che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1969, il 32° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali e abbiano statura non inferiore a metri 1,63;

c) siano in possesso di una delle seguenti lauree:
in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche e marittime;
in scienze coloniali;
in ingegneria;
in chimica;
in chimica industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la sua posizione militare;
l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);
lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;
l'eventuale possesso di requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante di Corpo od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda un certificato, in carta bollata attestante la laurea conseguita (con la indicazione del voto riportato) nonchè i titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso; pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico; certificati attestanti l'attività professionale eventualmente svolta.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal comando militare territoriale stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la Direzione di sanità del comando militare territoriale, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo commissari, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenenti al predetto servizio, membri;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenenti al predetto servizio, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 10 punti ripartiti come segue:

4 punti per i titoli indicati alla lettera *a)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *b)*;
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c)*;
1 punto per i titoli indicati alla lettera *d)*;
1 punto per i titoli indicati alla lettera *e)*.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio di commissariato.

I programmi delle prove di esame sono riportati negli allegati al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Gli aspiranti per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore ai 12/20.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte e con il punto conseguito nella prova orale.

Art. 13.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciato dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta bollata, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 14.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autentica ovvero certificato avente valore di originale, ove non già prodotto ai fini di cui all'art. 4. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali dipendenti dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sul Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel servizio di commissariato, ruolo commissari, con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

La loro anzianità relativa è determinata secondo l'ordine di graduatoria.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni.

Art. 16.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a tenente in servizio permanente, frequenteranno un corso applicativo non inferiore a sei mesi presso la scuola del servizio di commissariato e di amministrazione militare.

Al termine del corso applicativo, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 320

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Due prove scritte, vertenti entrambe sulle materie tecnico-professionali previste per la prova orale e precisamente:

1ª *prova*: trattazione di un argomento sul diritto civile e commerciale, ovvero sul diritto amministrativo, ovvero sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

2ª *prova*: trattazione di un argomento riguardante l'economia politica, ovvero la scienza delle finanze, ovvero la geografia economica.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

Diritto civile e commerciale

Nozioni generali del diritto. Partizioni del diritto. Le fonti del diritto in generale.

La persona fisica. Capacità della persona fisica. Cause modificative della capacità. Sede della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Persone giuridiche. Associazioni e fondazioni.

Fatti giuridici. Il negozio giuridico. Elementi essenziali, naturali ed accidentali del negozio giuridico.

Diritto di famiglia. Il matrimonio. Rapporto personale fra i coniugi. Regime patrimoniale della famiglia. Il diritto agli alimenti.

Filiazione. Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Diritto successorio. I legittimari.

Successione legittima e testamentaria. La divisione fra i coeredi.

Diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti limitati di godimento. Il possesso.

Le obbligazioni: nozioni generali e distinzioni. Fonti delle obbligazioni. I soggetti delle obbligazioni. Tutela ed estinzione delle obbligazioni.

Obbligazioni da contratto. Elementi, distinzioni, formazione e modificazione dei contratti. I contratti speciali. Fatti illeciti. Altre fonti di obbligazioni. Pubblicità degli atti giuridici. Prove dei diritti.

Diritto del lavoro. Lavoro autonomo e subordinato. Impresa agraria e rapporti connessi.

Tutela del diritto.

Nozioni di impresa e di imprenditore. L'impresa economica e l'impresa commerciale. L'imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Commercianti. Società commerciali. Associazioni in partecipazione. Società cooperative. Mutue d'assicurazione.

Azienda commerciale. Ditta marchio, concorrenza sleale. Diritto delle opere d'ingegno. Invenzioni e brevetti.

Titoli di credito. La cambiale. Assegni bancari e circolari. Titoli dei magazzini generali. Titoli di società.

Concordato preventivo. Amministrazione controllata. Fallimento. Concordato di fallimento. Fallimento delle società commerciali. Bancarotta.

Diritto costituzionale

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine, storia e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo

La pubblica amministrazione. Il diritto amministrativo. Le fonti.

I soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici. Enti autarchici.

Gli oggetti di diritto amministrativo. Beni demaniali. Beni patrimoniali. Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

I rapporti di diritto amministrativo. I fatti giuridici. Il tempo e il suo computo legale. Lo spazio e le misure legali.

Gli atti amministrativi. Invalidità, annullamento, revoca.

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

L'organizzazione amministrativa in generale. Lo Stato e le amministrazioni minori. L'autarchia.

Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche. Ordinamento gerarchico. Funzionari ed impiegati.

Rapporto di pubblico impiego. Diritto a pensione.

Amministrazione attiva centrale. Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri. Ministri e Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Amministrazione consultiva centrale. Consiglio di Stato. Organi collegiali speciali. Avvocatura dello Stato.

Amministrazione locale. Decentramento amministrativo. La Regione. La provincia. Il comune.

Il prefetto ed il consiglio di prefettura.

Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Gli enti parastatali.

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi.

Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La giunta provinciale amministrativa.

Economia politica

Fondamenti della scienza economica. Bisogni. Beni. Il mercato e lo scambio. Domanda.

Produzione. Fattori della produzione. Offerta. Monopoli. Coalizioni industriali.

Capitale. Redditi. Risparmio. Proprietà. Rendita fondiaria.

Salario e le sue leggi. Sindacati operai e scioperi. Varie forme di salario. La legislazione sociale.

Interesse e sconto. Moneta. Sistemi monetari. Biglietti di banca e di Stato. Credito. Banche.

Banca di emissione. Politica monetaria. Mercato monetario. Corso forzoso. Inflazione.

Commercio internazionale. Dazi di esportazione. Protezionismo. Clearing. Dumping. Disciplina del commercio internazionale.

Bilancia dei pagamenti. Trasferimento dei capitali. Cambio. Arbitraggio. Fondo monetario internazionale e banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Ordinamento monetario italiano. Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere. La liberazione degli scambi.

Fluttuazione economica. Crisi. La politica economica anticiclo e la piena occupazione.

Scienza delle finanze

I soggetti dell'economia finanziaria. I bisogni pubblici ed i mezzi per soddisfarli.

Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

Le entrate patrimoniali.

Le tasse. Formazione delle tariffe.

Le imposte: dirette e indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.
Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione dell'imposta.
Le entrate straordinarie. Il debito pubblico. L'emissione di carta moneta e corso forzoso.
Le spese pubbliche. Principali categorie.
L'organizzazione finanziaria dello Stato.

Geografia economica

Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acqua). I fattori fondamentali della produzione e del commercio.
Le vie di comunicazione e di scambio.
I principali vegetali utili all'uomo: cereali, legumi, piante zuccherine, oleose, nervine, foraggere, industriali, prodotti ortofrutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.
I principali animali utili all'uomo. Prodotti, scambi, industrie relative, con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.
Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi. Produzione e scambi.
L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia. L'industria in Italia con particolare riguardo ai rami alimentare, tessile, dei cuoiami e delle materie plastiche.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato. Il patrimonio dello Stato. Beni demaniali e beni patrimoniali; beni immobili e mobili; disponibili e indisponibili.
Contratti. Principi fondamentali. Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e loro procedimento. Trattativa privata.
Condizioni generali relative ai contratti dello Stato. Capitoli d'oneri. Parere del Consiglio di Stato. Limiti.
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.
Trascrizione dei contratti. Collaudi. I servizi ad economia.
La Ragioneria generale dello Stato. La Direzione generale del Tesoro. Tesoreria centrale. Tesoreria provinciale, uffici provinciali del Tesoro.
Anno finanziario. Residui attivi e passivi. Bilancio di previsione dello Stato. Aggiunte e variazioni.
Entrate dello Stato. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, pagamento. Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.
Agenti contabili dell'amministrazione. Cauzioni. Casse dello Stato. Controllo e verificazioni.
Movimento dei fondi. Vaglia del tesoro.
Buoni ordinari del tesoro. Servizio del portafoglio. Contabilità speciali.
Responsabilità degli enti contabili e dei pubblici funzionari. Conti giudiziali.
Funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Giudizio di conto e giudizio di responsabilità. Rendiconto generale consuntivo.

Roma, addì 26 maggio 1969

Il Ministro: Gui

(7535)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, reg. n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Arrigoni prof. Oreste, ordinario di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, direttore dell'orto botanico.

Componenti:
Scaramuzzi prof. Francesca, incaricato di botanica II presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari;
Merola prof. Aldo, ordinario di botanica presso la facoltà di sciesnze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;
Anzalone prof. Bruno, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università dell'Aquila;
Neri dott. Domenico, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:
De Paolis dott. Giorgio, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: Ferrari Aggradi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969
Registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 130

(7522)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, reg. n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:
Merola prof. Aldo, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, direttore dell'orto botanico.

Componenti:
Pizzolongo prof. Paolo, ordinario di botanica generale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli;

Caputo prof. Giuseppe, incaricato di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Martinoli prof. Giuseppe, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;

Criscuoli dott. Giuseppe, ispettore generale della pubblica istruzione.

Segretario:

Jovino dott. Giovanni, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Registro n. 59 *Pubblica istruzione, foglio n.* 127

(7523)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, reg. n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Cappelletti prof. Carlo, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, direttore dell'orto botanico.

Componenti:

Bertossi prof. Felice, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Pignatti prof. Alessandro, ordinario di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste;

Corti prof. Roberto, ordinario di botanica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

Puppi dott. Franco, ispettore generale nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Andreassi dott. Renato consigliere di prima classe nella amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1969
Registro n. 59 *Pubblica istruzione, foglio n.* 76

(7524)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a duecentocinquanta posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

In data 12 agosto 1969 sono stati pubblicati nel supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1968, a 250 posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

(7818)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a otto posti di assistente sociale

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli e per esami, a otto posti di assistente sociale, categoria di concetto, ruolo «assistenti sociali», avranno luogo in Roma presso l'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (EUR), nei giorni 29 e 30 settembre 1969, con inizio alle ore 8.

(7660)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 luglio 1969 con il quale è stato indetto il concorso a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'A.N.A.S., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 19 agosto 1969, il terzo comma dell'art. 3 deve leggersi nella seguente formulazione che è quella conforme al testo originale:

«I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno, senza riserva alcuna, di raggiungere le seguenti sedi dove i vincitori del concorso verranno assegnati a prestare servizio: Torino, Potenza, Catanzaro, Genova, Perugia, essendo a conoscenza che in caso contrario verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa».

(7869)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 25 luglio 1969, n. 22.

Finanziamento straordinario delle attività dei comuni in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 26 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 26.950 milioni per le finalità della legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, da ripartirsi in conformità a quanto stabilito all'art. 2, lettere da *a*) ad *f*), della stessa legge e da utilizzarsi secondo le disposizioni previste nello stesso art. 2 e nei successivi articoli 3, 4 e 5.

La predetta spesa sarà utilizzata per le opere di cui alle lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *l*), *o*) dell'art. 1 della succitata legge regionale 30 novembre 1967, n. 55.

Art. 2.

L'assessore regionale per i lavori pubblici presenterà, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente la attuazione della presente legge.

Art. 3.

Le deliberazioni relative all'impiego della somma prevista all'art. 1 vengono adottate dal consiglio comunale su programmi di utilizzazione proposti dalla Giunta.

Art. 4.

Per le finalità della legge regionale 30 marzo 1967, n. 29 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.

Art. 5.

Per favorire l'attuazione della legge 29 settembre 1964, numero 847, il Governo della Regione è autorizzato ad istituire presso istituti di credito esercenti in Sicilia appositi fondi di rotazione.

I mutui concessi sui fondi indicati al primo comma possono coprire la spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano per gli interventi e le opere di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge 29 settembre 1964, n. 847.

L'estinzione dei mutui, concessi ai sensi della presente legge, è assicurata con il versamento effettuato direttamente dagli acquirenti, agli istituti mutuanti, del prezzo di cessione delle aree, acquisite dai comuni ai sensi dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Vanno versate agli istituti mutuanti direttamente dai proprietari anche le spese poste a loro carico ai sensi del quarto comma dell'art. 16 della citata legge 18 aprile 1962, n. 167. Il termine per la esecuzione delle opere e l'attribuzione delle aree finanziarie ai sensi della presente legge è fissato in due anni dalla concessione del mutuo. Trascorso tale termine, ove le opere non siano eseguite o le aree acquisite, l'assessorato regionale degli enti locali nomina, entro trenta giorni dalla richiesta dell'assessorato regionale dello sviluppo economico, un commissario ad acta per accelerare l'esecuzione delle opere e la acquisizione delle aree.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è destinata la somma di lire 15.000 milioni di cui lire 5.000 milioni utilizzando l'assegnazione di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Art. 6.

Allo scopo di consentire ai comuni la realizzazione delle opere di urbanizzazione a proprio carico, in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni che verrà ripartita sulla base di un programma annuo approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore per i lavori pubblici d'intesa con l'assessore per lo sviluppo economico.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192, nella seguente misura:

periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1968: lire 40.950 milioni per le finalità di cui agli articoli 1, 4 e 5, e lire 13.050 milioni per le finalità di cui all'art. 6;

esercizio 1969: lire 1.950 milioni per le finalità di cui allo articolo 6.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 luglio 1969

FASINO

BONFIGLIO — MURATORE — MANGIONE

LEGGE 25 luglio 1969, n. 23.

Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 26 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con l'osservanza delle norme vigenti, alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione e alla manutenzione di opere pubbliche anche se di competenza di enti locali, appartenenti alle sottoelencate categorie:

a) acquedotti, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche;

b) opere marittime nei porti di 2ª categoria, IV classe, comprese le escavazioni, nonchè opere marittime a difesa dei litorali;

c) opere idrauliche ad eccezione di quelle di 1ª 2ª e 3ª categoria e di quelle che, a norma delle vigenti leggi, sono di competenza dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

d) opere pubbliche edili di competenza di pubbliche amministrazioni, con la limitazione, per le opere di edilizia scolastica primaria e secondaria, ai lavori di completamento, riparazione e manutenzione;

e) strade esterne;

f) vie urbane, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere.

E', altresì, autorizzato ad eseguire le seguenti opere pubbliche:

1) arginamento di corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi;

2) completamento o riparazione di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione;

3) custodia e riparazione a carattere straordinario di alloggi popolari costruiti a totale carico della Regione, fino alla consegna agli enti gestori;

4) opere per i servizi previsti dall'art. 2 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9 relative a costruzioni di edilizia popolare in tutto o in parte finanziate con leggi regionali.

Art. 2.

Rientra nella competenza dell'assessorato regionale dei lavori pubblici la concessione dei contributi autorizzati con la legge regionale 23 marzo 1953, n. 23.

All'art. 3 della citata legge regionale 23 marzo 1953, n. 23, le parole « degli enti locali » sono sostituite dalle parole « dei lavori pubblici ».

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà le necessarie modifiche al regolamento 18 luglio 1954, n. 8.

Art. 3.

L'assessore per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici della Regione siciliana.

Art. 4.

I contributi previsti dalla legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, possono essere concessi anche in tutti i casi in cui con leggi statali sia estesa l'applicazione delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, 15 febbraio 1953, n. 184, e successive integrazioni.

I contributi di cui sopra possono essere altresì concessi anche ad integrazione di contributi concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno per la esecuzione di opere igienico-sanitarie .

Art. 5.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche previste nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Al fine dell'acceleramento dell'esecuzione delle opere pubbliche finanziate a totale carico o col contributo della Regione, l'assessorato competente può autorizzare lo espletamento delle gare di appalto fin dal momento dell'emissione del provvedimento di approvazione e di finanziamento del progetto.

Art. 7.

I limiti di importo previsti alla lettera *a*) e alla lettera *b*) dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sono elevati a L. 300 milioni.

E' in facoltà dell'assessore per i lavori pubblici, in deroga ai limiti vigenti, richiedere su qualunque affare il parere del comitato tecnico amministrativo regionale.

Art. 8.

La commissione prevista dall'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, modificata dall'articolo 4 della legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, e dall'art. 9 della legge regionale 19 maggio 1956, n. 33, è soppressa.

Le sue attribuzioni sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli organi tecnici di cui all'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.

Art 9.

Per le opere di importo sino a L. 5.000.000 può procedersi all'esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 67 del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 10.

Per l'esecuzione delle opere di qualunque natura l'assessorato dei lavori pubblici provvede, oltre che a norma dello art. 3 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni, anche a mezzo di concessione agli enti esecutori con la forma e le modalità da stabilire in apposito disciplinare.

In tal caso il rimborso delle spese generali di progettazione, direzione e amministrazione è effettuato a consuntivo e in misura non superiore all'8 per cento del costo dell'opera.

Per le finalità previste dal presente articolo, i comuni, le province, i consorzi e gli altri enti pubblici regionali sono autorizzati a stipulare i relativi disciplinari e ad assumere la qualità di concessionari.

Art. 11.

Allorchè non si provveda all'esecuzione delle opere a mezzo di concessione, il rimborso a favore degli enti esecutori delle spese di progettazione, direzione e amministrazione va stabilito in misura non superiore al 6 % dell'importo del progetto.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, e sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli per gli enti esecutori.

Art. 12.

Gli accreditamenti di cui all'art. 17 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, possono essere disposti anche in favore dei segretari comunali e provinciali.

Art. 13.

Il limite di importo previsto dall'art. 2 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 53, è elevato da L. 3.000.000 a L. 10.000.000.

Art. 14.

Sono abrogati gli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

Le altre attribuzioni del soppresso ufficio regionale della strada sono svolte dall'assessorato dei lavori pubblici.

Art. 15.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28, è modificata come segue:

« *a*) di un magistrato del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che lo presiede ».

Art. 16.

Per le finalità indicate nell'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 11.200 milioni, ripartita come segue:

per le opere di cui alla lettera *a*) . . . . L. 1.500.000.000
per le opere di cui alla lettera *b*) . . . . L. 1.000.000.000
per le opere di cui alla lettera *c*) . . . . L. 50.000.000
per le opere di cui alla lettera *d*) . . . . L. 1.100.000.000
per le opere di cui alla lettera *e*) . . . . L. 4.000.000.000
per le opere di cui alla lettera *f*) . . . . L. 3.000.000.000
per le opere di cui al n. 1 . . . . L. 150.000.000
per le opere di cui al n. 2 . . . . L. 150.000.000
per le opere di cui al n. 3 . . . . L. 250.000.000

Per le finalità indicate all'art. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 300 milioni.

Per le finalità indicate all'art. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 500.000.000.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede:

in quanto a L. 7.000 milioni a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per le opere di cui alle lettere *e*) ed *f*) indicate nel precedente art. 1, mediante utilizzazione di parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni per il periodo 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1969 disposte con la legge 6 marzo 1968, n. 192;

in quanto a L. 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione per le restanti opere indicate nel precedente art. 1 e per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3 mediante utilizzazione di parte delle disponibilità del Cap. 20911 del bilancio stesso per l'anno finanziario 1969.

Art. 17.

Per l'attuazione della presente legge il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione ed a quello del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 luglio 1969

FASINO

BONFIGLIO — GIUMMARRA

LEGGE 25 luglio 1969, n. 24.

Provvedimenti di carattere finanziario a modifica delle leggi regionali 24 ottobre 1966, n. 24 e 21 marzo 1967, n. 19.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 26 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24, è ridotta a lire 11.500 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria degli oneri per interventi per lo sviluppo dell'economia turistica a termini dello articolo 4, lettera *d*), della legge regionale medesima e dell'art. 43 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

Art. 2.

La spesa ripartita autorizzata con l'art. 5 della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24 è ridotta a lire 1.560 milioni annui per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1978.

Art. 3.

L'autorizzazione di provvista di fondi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta a lire 31.850 milioni ed è destinata alla copertura finanziaria dei seguenti oneri:

a) liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) (art. 2 della legge regionale 22 aprile 1968, n. 8) L. 3.000.000.000;

b) contributi alle amministrazioni provinciali, comunali e loro consorzi, ad integrazione di quelli previsti dalle leggi statali 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 181 e 26 gennaio 1963, n. 31 (legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, art. 2 n. 4 e legge regionale 30 marzo 1967, n. 29) - lire 2.200.000.000;

c) interventi ai sensi del decreto legge del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, per cantieri di lavoro per la sistemazione delle strade comunali - L. 1.000.000.000;

d) integrazione del fondo concorso interessi della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) (legge regionale 6 giugno 1968, n. 6) - L. 500.000.000;

e) provvidenze per agevolare l'attività edilizia (legge regionale 12 aprile 1967, n. 35) - L. 3.650.000.000;

f) spese per la costruzione di strade di allacciamento di frazioni a centri urbani e tra frazioni (legge regionale 12 aprile 1967, n. 37) - L. 1.000.000.000;

g) spese per l'esecuzione di opere pubbliche marittime di carattere straordinario urgenti ed indifferibili anche se di competenza degli enti locali della Regione (legge regionale 12 aprile 1967, n. 37) - L. 300.000.000;

h) interventi di carattere finanziario in favore dell'AST - L. 5.500.000.000;

i) partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI:

parte delle quote delle spese ricadenti negli esercizi 1967, 1968 e 1969 di cui agli articoli 20 e 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive aggiunte e modifiche (art. 22, lettera a), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18) - L. 6 miliardi 700.000.000;

parte della spesa di cui all'art. 22, lettera e), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18 - L. 4.000.000.000;

l) conferimento all'Ente minerario siciliano per la costituzione di parte del fondo di dotazione dell'ente stesso (art. 6, terzo comma, della legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2 e art. 1, secondo comma, della legge regionale 3 dicembre 1965, n. 38) - L. 4.000.000.000.

Art. 4.

La spesa ripartita autorizzata con l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, è ridotta come segue:

Esercizio 1968	L.	885 milioni
» 1969	»	885 milioni
» 1970	»	1.880 milioni
» 1971	»	1.880 milioni
» 1972	»	1.880 milioni
» 1973	»	4.041 milioni
» 1974	»	4.038 milioni
» 1975	»	6.461 milioni
» 1976	»	6.453 milioni
» 1977	»	6.445 milioni
» 1978	»	6.437 milioni
» 1979	»	3.405 milioni
» 1980	»	3.400 milioni
Totale	L.	48.090 milioni

Art. 5.

La spesa di cui al precedente art. 3 relativa agli interventi di carattere finanziario in favore dell'AST sarà regolata con legge successiva.

Art. 6.

Alla spesa di lire 12.000 milioni autorizzata con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 37, destinata giusta l'art. 3 della legge medesima, si provvede con parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192 relative agli esercizi 1968 e precedenti.

I rapporti finanziari scaturenti dall'applicazione del precedente comma sono regolati in sede di versamento delle somme del bilancio della Regione a quello del fondo di solidarietà nazionale in dipendenza dell'art. 2 della legge 27 giugno 1962, n. 886 e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1968, n. 192.

Art. 7.

Le spese autorizzate con l'art. 2, nn. 1 e 10, della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, per lire 6.000 milioni (ESA), e con la legge regionale 28 luglio 1949, n. 39 e successive integrazioni e modifiche, per lire 7.300 milioni (trasformazione delle trazzere), sono poste a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1969 a valere sulle disponibilità derivanti dalle assegnazioni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 192.

Art. 8.

Per la copertura finanziaria dei seguenti oneri:

a) parte della spesa a completamento di quella autorizzata dall'art. 22 lettera e), della legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, per la partecipazione al fondo di dotazione dell'ESPI . . L. 27.800.000.000

b) integrazione del rendiconto delle spese di gestione delle miniere di zolfo per gli anni 1964 e 1965 (articolo 4 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34) . . . . L. 7.213.500.000

è autorizzata a carico del bilancio della Regione la seguente spesa ripartita (in milioni di lire):

Anno finanziario	Partecipazione fondo di dotazione E.S.P.I.	Integrazioni rendiconti spese gestione miniere di zolfo	Totale
1969	7.700	200	7.900
1970	6.700	200	6.900
1971	6.700	200	6.900
1972	6.700	200	6.900
1973	—	6.413,5	6.413,5
Totale . . .	27.800	7.213,5	35.013,5

Alla predetta spesa ripartita si provvede, per l'anno 1969, con le disponibilità finanziarie dello stesso anno derivanti dalla applicazione degli articoli 2 e 4 della presente legge e per gli anni successivi fino al 1973 con le disponibilità finanziarie annue derivanti dall'applicazione di detti articoli.

Art. 9.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio della Regione ed a quello del fondo di solidarietà nazionale occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 luglio 1969

FASINO

LEGGE 25 luglio 1969, n. 25.

Provvedimenti per il funzionamento degli uffici della Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 26 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale salariato giornaliero non di ruolo, che a causa delle inderogabili e consolidatesi esigenze che ebbero a determinarne l'utilizzazione in mansioni non salariali abbia prestato servizio almeno dal 31 luglio 1963 e risulti in servizio alla data del 9 dicembre 1968 presso gli uffici centrali e periferici dello Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, può essere immesso, nel limite massimo di centrotrentaquattro unità, tra il personale avventizio di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n 100, previa prova di esame.

Art. 2.

L'esame di cui al precedente articolo consterà di una prova scritta e di una prova orale per la prima e seconda categoria, di una prova di dattilografia e di una prova orale di cultura generale per la terza categoria, della trascrizione di un brano sotto dettatura per la quarta categoria.

Al personale che avrà superato la prova è riconosciuto, ai soli effetti giuridici, il servizio prestato già presso l'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale che non avrà superato la prova di esami sarà corrisposta una indennità pari a 52 giornate di paga per ogni anno di servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi.

Per la costituzione delle commissioni di esame si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47.

Art 3.

E' vietata la utilizzazione in mansioni non salariali del personale salariato giornaliero non di ruolo.

Nei casi di violazione della norma suddetta, salva la responsabilità dell'amministrazione che ne ha disposto la diversa utilizzazione, il salariato nei confronti del quale è accertata la violazione, è licenziato.

Il superiore che ha impartito l'ordine viene sospeso dalla qualifica.

Art. 4.

Per sovvenire alle contingenti necessità di alcuni assessorati regionali, conseguenti ai moti tellurici del gennaio 1968, il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere con contratto quinquennale unità di personale nelle categorie e nelle quantità sotto indicate:

personale tecnico di II categoria, Agenti tecnici di IV categoria personale amministrativo di II categoria: complessivamente, 30 unità;

dattilografi: 50 unità.

Le assunzioni hanno luogo per pubblico concorso per titoli ed esami da bandire una sola volta. La assegnazione del personale tra gli assessorati interessati è disposta con decreto del Presidente della Regione

Per i concorrenti che abbiano, comunque, prestato servizio presso l'Amministrazione regionale si prescinde dal requisito dell'età ed il servizio stesso costituisce titolo.

Sono esclusi dal concorso coloro che godono di pensione o assegno vitalizio a carico del Fondo di quiescenza e previdenza del personale dell'Amministrazione regionale, nonchè i partecipanti all'esame previsto dal precedente art. 1.

Art. 5.

Il contratto può essere risolto per una delle seguenti cause:

1) dimissioni volontarie o di ufficio;

2) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;

3) licenziamento per motivi disciplinari o scarso rendimento;

4) licenziamento per soppressione o riduzione dei servizi.

Al personale assunto a contratto quinquennale è attribuito il trattamento economico dovuto per le qualifiche iniziali delle carriere corrispondenti del personale della Amministrazione regionale.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano al personale che abbia comunque prestato servizio da almeno cinque anni presso gli uffici centrali dell'assessorato dell'industria e del commercio, nel limite di una unità.

Art. 7.

Per provvedere alle esigenze di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di L. 380 milioni per l'attuazione dell'articolo 1 e quella di L. 520.000.000 per cinque anni, per l'attuazione dell'art. 4.

All'onere ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. n. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento	Onere (in milioni di lire)
Partita che si riduce:	
— integrazione della spesa autorizzata con la legge regionale 12 aprile 1967, n. 36 ecc. . . (in meno)	500
Partita che si elimina:	
— provvedimenti per le ricerche del Centro siciliano di fisica nucleare	400
Partita che si ripristina:	
— provvedimenti per il funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione regionale	900

Agli oneri a carico degli esercizi successivi a quello in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione della spesa autorizzata con il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10 e ricadente nell'esercizio 1969 a termini dell'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1966, n. 12.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 luglio 1969

FASINO

GIUMMARRA — FAGONE

(7299)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.